REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

NUOVE REGOLE ESENZIONE DAL TICKET IN BASE AL REDDITO

Dal 1 aprile 2011 cambiano le regole per ottenere l'esenzione dal ticket per motivi di reddito e i cittadini che ne hanno diritto non potranno più attestarla tramite autocertificazione con firma sulla ricetta. Da quella data, infatti, l'esenzione per reddito potrà essere indicata nella ricetta esclusivamente dal medico prescrittore che si avvarrà di uno specifico elenco fornito dal Sistema Tessera Sanitaria – Agenzia delle Entrate, aggiornato annualmente.

In via transitoria, fino al 30 aprile 2011, verranno comunque accettate anche le autocertificazioni fornite al momento della prenotazione/fruizione di una prestazione, secondo la precedente procedura.

Dal 1° maggio 2011 saranno accettate esclusivamente le attestazioni secondo le nuove modalità di esenzione per reddito.

All'atto della prescrizione, l'assistito che ritiene di aver diritto all'esenzione per reddito, può chiedere al medico l'indicazione del relativo codice sulla ricetta. Il medico prescrittore verifica la presenza del nominativo dell'assistito nell'elenco degli esenti per reddito e, se presente, riporta il codice validato sulla ricetta.

Gli assistiti che non sono inseriti in tale elenco, ma che ritengono di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici di esenzione E01 - E02 - E03 - E04 sotto riportati, dal 1° aprile dovranno recarsi negli uffici distrettuali dell'Azienda Sanitaria di appartenenza per rendere un'autocertificazione, alla quale seguirà il rilascio di un certificato nominativo di esenzione per reddito.

Attenzione! Tutte le autocertificazioni rese saranno controllate.

I certificati nominativi saranno considerati validi fino al 31 marzo dell'anno successivo, in linea con le informazioni di esenzioni da reddito rese disponibili dal sistema Tessera Sanitaria secondo le modalità previste dal DM 11 dicembre 2009.

Il diritto all'esenzione viene riconosciuto sulla base del reddito dell'anno precedente. Le autocertificazioni presentate all'Azienda Sanitaria nel 2011 devono quindi basarsi sul reddito percepito nel 2010.

Qualora vengano meno i requisiti del diritto all'esenzione attestata, il certificato non è più valido ed il cittadino è tenuto ad informare l'Azienda Sanitaria di appartenenza.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI I CITTADINI DEVONO RIVOLGERSI ALL'AZIENDA SANITARIA DI APPARTENENZA

Codici di esenzione	
E01:	cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
E02:	disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
E03:	titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;
E04:	titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.